



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO
Servizio Assistenza e Servizi alla Persona



ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 26-05-2017

REGISTRO GENERALE N. 515 DEL 26-5-17

OGGETTO: Concessione Assegno Nucleo Familiare, per l'anno 2017 previsto dall'art. 65 Legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni

IL CAPO SETTORE

Visti:

- l'art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche che prevede la concessione di un assegno mensile e per tredici mensilità, in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani residenti, con tre figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE), determinato e rivalutato annualmente secondo quanto previsto dal D.L.vo 109/1998;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n.242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, contenente "Modifiche agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità", che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- il D.P.C.M. 21.07.1999, n.305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell' art.4, comma5, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 109 e successive modifiche;
- l'art.49 della legge 22.12.1999 n.488 riguardante la riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità;
- il D.M. 21.12.2000 n.452, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell' art.49 della legge 22.12.1999, n.448 e degli artt.65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 modificato dai D.M. n.337/2001 e n.34/2002;
- l'art. 13 -comma 1 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, che stabilisce che il superiore assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli spetta, oltre che ai cittadini italiani e dell' Unione Europea residenti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato sulla G.U. n.70 del 25/03/2015, che alla lettera a) stabilisce, fra l' altro, che l' assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell' art.65 della legge 23 dicembre 1999, n.449 e successive modifiche ed integrazioni va corrisposto agli aventi diritto per l' anno 2015, se spettante nella misura intera, è pari ad €141,30, per le domande relative al medesimo anno, il valore dell' indicatore della situazione economica equivalente è pari ad € 8.555,99, come ribadito dalla circolare INPS n.64 del 30.03.2015 ;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12.02.2016, il quale stabilisce, fra l'altro, che restano fermi per l' anno 2016 la misura e i requisiti economici dell' assegno al nucleo familiare numeroso e dell' assegno di maternità di cui al sopra citato Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n.70 del 25.03.2015, come ribadito dalla Circolare INPS n.64 del 02.03.2016;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 25.02.2017, il quale stabilisce, fra l' altro, che come accaduto per l' anno 2016, restano fermi per l' anno 2017, la misura e i requisiti economici dell' assegno al nucleo familiare numeroso e dell' assegno di maternità di cui al sopracitato Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato sulla G.U. n.70 del 25.03.2015, come ribadito dalla Circolare INPS n.55 del 08.03.2017;

Viste n.23 istanze , intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2017 previsto dalla succitata normativa;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal personale del servizio interessato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegate alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell' art.2 , comma 3 del D.P.C.M. n.221/99 e successive modifiche, rientra all' interno della "soglia del diritto" stabilito dalle vigenti norme;

Preso atto il servizio competente ha verificato che sussistono i requisiti familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio;

Visto l'elenco delle domande, elaborato in data **23.05.2017** dal quale risultano i nominativi e gli importi spettanti nella misura a fianco di ciascuno indicati, alla cui erogazione provvederà l' INPS;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere, per l'anno 2017, l'assegno de quo ai soggetti di cui all'allegato elenco;

Vista la determinazione del Sindaco n.11 del 02.03.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all' area delle posizioni organizzative;

Visto lo Statuto Comunale;

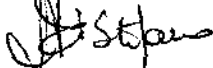
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante " Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l' art.107;

DETERMINA

- 1) **di concedere** per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni, a favore di n. 23 soggetti beneficiari , di cui all' allegato elenco elaborato in data **23.05.2017** che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, l'assegno per il nucleo familiare nell' importo a fianco di ciascuno indicato;
- 2) **di dare atto** che:
 - per motivi di riservatezza (legge di tutela della privacy e dei dati personali L. 196/2003) i dati dei beneficiari vengono omessi nel presente atto ma saranno comunicati all'INPS di Modica;
 - i dati e/o informazioni saranno pubblicati all' Albo Pretorio on line dell' Ente all' indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
- 3) **di dare mandato** al Servizio Assistenza e Servizi alla Persona di trasmettere, per via telematica, all' I.N.P.S. di Modica tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno de quo;
- 4) **di comunicare** il presente provvedimento ai beneficiari richiamando l'attenzione degli stessi sull'obbligo di informare tempestivamente l'Ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- 5) **di dare atto**, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento, in originale al Servizio Segreteria Comunale per gli adempimenti di competenza;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

L'ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO

Laura Di Stefano



IL CAPO SETTORE

Angela Verdrame



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa A. Cannizzaro

